

**OGGETTO: Concessione occupazione suolo pubblico in via F. Maccani p.ed. 12 C.C. Castelnuovo alla ditta IL SOLE snc per il posizionamento di un cassonetto per la raccolta di indumenti usati.**

**Il Relatore comunica,**

- Vista la domanda di concessione permanente per l'occupazione di suolo pubblico, con durata di 5 (cinque) anni, presentata in data 31.10.2014 prot. 5566 dalla ditta Il Sole Snc di Favaro Gabrielle & C con sede a Permunia (PD) in via Rivella 75/B P.IVA 04706920289, necessaria al posizionamento di un cassonetto per la raccolta di indumenti usati;
- Atteso che il richiedente ha individuato e richiesto che il posizionamento del cassonetto avvenga in via F. Maccani p.ed. 12 C.C. Castelnuovo nell'area parcheggio, di proprietà comunale;
- Vista la planimetria dell'area da occupare e la documentazione fotografica allegata;
- Vista la convenzione tra l'Associazione Ce.Svi.Te.M. con sede a Mirano (VE) in via Mariutto nr. 68 C.F. 90022130273 e la ditta Il Sole Snc di Favaro Gabrielle & C con sede a Permunia (PD) in via Rivella 75/B P.IVA 04706920289, attestante la legittimità del richiedente a formulare l'istanza di concessione;
- Vista l'autodichiarazione pervenuta il 09.12.2014 prot. 6291, del socio titolare della ditta Il Sole Snc, con la quale dichiara che la raccolta, trasporto e stoccaggio degli indumenti avviene nel rispetto della normativa vigente;
- Ritenuto di accogliere tale richiesta a condizione che la struttura e la collocazione del cassonetto sia nel rispetto dell'art 25 del D.Lgs n° 285 del 30.04.1992 e l'art. 68 Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice D.P.R. n° 495 del 16.12.1992;

Tutto ciò premesso;

***LA GIUNTA COMUNALE***

Udita la relazione ed acquisiti gli atti in essa citati;

Visto lo schema di disciplinare, che regolerà i rapporti tra concedente e concessionario;

Vista la legge Regionale n. 1 dd. 04.01.1993 e s.m.;

Accertata la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 e 14 della L.R. nr. 1 di data 04.01.1993 e s.m.;

Visto il regolamento C.O.S.A.P. approvato con deliberazione consiliare n.39/1998 in particolare l'art. 4 punto 2 e l'art. 11 punto 2,

Visto il parere favorevole di regolarità tecnico - amministrativo di cui all'art. 56 della L.R. nr. 1 di data 04.01.1993 e s.m. espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico;

Evidenziato che, non comportando la presente deliberazione alcuna spesa, non si rende necessario l'acquisizione del parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano,

***DELIBERA***

- 1) Di autorizzare ditta Il Sole Snc di Favaro Gabrielle & C con sede a Permunia (PD) in via Rivella 75/B P.IVA 04706920289 ad occupare mq 1,32 (1,15x1,15) di suolo comunale in via F. Maccani p.ed 12 C.C. Castelnuovo per il posizionamento di un cassonetto per la raccolta di indumenti usati, come riportato nell'allegata planimetria.
- 2) Di dare atto che il concessionario dovrà corrispondere il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in base alle tariffe previste dal regolamento C.O.S.A.P approvato con deliberazione consiliare n. 39/1998 ed entrato in vigore con decorrenza 04.01.1999.
- 3) Di dare atto presente atto decorre dal 01 gennaio 2015 ed ha durata di (due) 2 anni con tacito rinnovo per uguali periodi di tempo in mancanza di revoca o rinuncia delle parti.
- 4) Di approvare lo schema del disciplinare allegato (sub. lett. A) alla presente deliberazione, che regolerà i rapporti tra le parti.
- 5) Di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere il disciplinare di cui al punto 2) della presente delibera.
- 6) Di inviare copia delle presente ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 51 della Legge Regionale 4 gennaio 1993 n. 1 s.m..

**Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:**

- 1. Opposizione, da parte di ogni cittadino, entro il periodo di pubblicazione, da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 52, comma 13, della L.R. 04 gennaio 1993 n. 1 s.m.**
- 2. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del DPR 24.11.1971, n. 1199;**
- 3. Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, da parte di chi vi abbia interesse, entro 60 giorni, ai sensi della Legge 6.12.1971, n. 1034**

**I ricorsi 2) e 3) sono alternativi**



# COMUNE DI CASTELNUOVO

PROVINCIA DI TRENTO

P.zza Municipio 1 - 38050 Castelnuovo

Tel. (0461) 753442 - Fax (0461) 751110

Cod. Fisc. 0291140226 - P. IVA 00423290220

ALLEGATO A/ delibera 103 dd. 10.12.2014

## DISCIPLINARE

1. La concessione è data a titolo precario ed è perciò modificabile o revocabile in qualsiasi tempo e per qualsiasi motivo a giudizio insindacabile del Comune di Castelnuovo, senza obbligo di rimborso di spese ed indennizzi di sorta.
2. La concessione è subordinata all'osservanza delle norme al fine da non arrecare pericolo e intralcio alla circolazione, in particolare che la struttura e la collocazione del cassonetto sia nel rispetto dell'art 25 del D.Lgs n° 285 del 30.04.1992 e l'art. 68 Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice D.P.R. n° 495 del 16.12.1992.
3. In caso di revoca della concessione o di rinuncia alla stessa il suolo occupato dovrà essere liberato dal cassonetto e ripristinato a regola d'arte, entro il termine di trenta giorni dalla revoca o rinuncia, a spese esclusivamente del concessionario.
4. La concessione viene fatta a tutto rischio e pericolo del concessionario e pertanto l'Amministrazione Comunale non sarà mai responsabile né verso il concessionario stesso né verso terzi per effetto della collocazione e la struttura del cassonetto per la raccolta.
5. Il concessionario dovrà corrispondere il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in base alle tariffe previste dal regolamento C.O.S.A.P. approvato con deliberazione consiliare n. 39/1998 ed entrato in vigore con decorrenza 04.01.1999, il pagamento del canone viene effettuato con riferimento ad anno solare e deve essere eseguito in unica soluzione entro il mese di marzo.
6. Le modalità pagamento, versamento sul conto corrente postale n° 12570388 intestato a Comune di Castelnuovo P.zza Municipio n°1 Castelnuovo 38050 (TN) oppure mediante versamento Coordinate IBAN: IT77 G03599 01800 000000134036.
7. In caso di mancato pagamento del canone, come in caso di revoca o di rinuncia della concessione, non ottemperando il concessionario all'ordine di rimuovere il cassonetto nel termine prefisso. L'Amministrazione Comunale può disporre direttamente del suolo occupato per provvedere alla rimozione del cassonetto ed al ripristino del suolo, restando il concessionario obbligato a rifondere ogni danno e spesa.
8. Il presente atto decorre dal 01 gennaio 2015 ed ha durata di (due) 2 anni con tacito rinnovo per uguali periodi di tempo in mancanza di revoca o rinuncia delle parti.
9. Tutte le spese per ed in causa del presente atto sono a carico del concessionario.

Castelnuovo, \_\_\_\_ dicembre 2014

IL CONCESSIONARIO

IL SINDACO  
- Denicolò Lionella -